

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGETTO "OPERE BILANCIO 2023 - PATRIMONIO - "RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 4^ STRALCIO LAVORI". CODICE CUP D24E21000360001. CIG: A02ABBAB70.

DISCIPLINARE DI GARA

Allegati:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative per l’ammissione;
- 2) Dichiarazione per concorrenti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- 3) DGUE aggiornato al D.lgs. 36/2023;
- 4) Modulo per l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo;
- 5) Patto di integrità;

PREMESSA

La presente procedura di gara è svolta attraverso una piattaforma telematica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 36/2023; la piattaforma è denominata SATER (Sistema Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna, “Sistema” nel prosieguo) ed è accessibile dal sito di Intercent-ER (d’ora in poi “Sito”) <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l’operatore economico medesimo.

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente ed incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. Tramite il Sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Per domande relative all’utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

In esecuzione della determinazione a contrarre n. 954 Del 10/11/2023 del Comune di Castel San Giovanni (PC) è indetta una procedura aperta per l’affidamento dei lavori cui al progetto esecutivo “OPERE BILANCIO 2023 - PATRIMONIO - "RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 4^ STRALCIO LAVORI". CODICE CUP D24E21000360001” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 17/08/2023.

Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura, le modalità di presentazione dell'offerta, l'elenco dei documenti da presentare e informazioni relative alle fasi in cui si articola la procedura di gara.

Il bando di gara è pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 134 del 20/11/2023, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016
- per estratto sui quotidiani "La Repubblica" e "Libertà", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 2 dicembre 2016 in data 02/09/2023;
- sul profilo del committente <http://www.provincia.pc.it>, alla sezione Stazione Unica Appaltante, alla sottosezione Bandi, Avvisi ed esiti;
- sul Sistema per gare telematiche "SATER – Emilia Romagna";
- all'Albo Pretorio del Comune di Castel San Giovanni (PC)
- sul Sistema informativo appalti Regione Emilia Romagna – SITAR.

Alla presente procedura aperta trovano applicazione:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- il D. Lgs. 50/2016 (per le parti ancora in vigore);
- la Legge n. 55/2019;
- la Legge 238 del 23/12/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
- la Legge 15 del 25/02/2022, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi";
- il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore e in quanto applicabile;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel San Giovanni, approvato con deliberazione G.C. n. 147 del 17/12/2013;
- il "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Comune di Castel San Giovanni e la Prefettura di Piacenza in data 24/09/2020 il cui testo è rinvenibile al seguente link: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Castel_San_Giovanni.pdf
- i Criteri Ambientali Minimi approvati con Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23/06/2022, pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 06/08/2022, n. 183, in vigore dal 04/12/2022;
- il Patto d'integrità allegato n. 5 al Disciplinare di gara;

La procedura di gara verrà espletata, per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC), dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e della Convenzione stipulata fra Comune di Castel San Giovanni e la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, sottoscritta in data 17/01/2022 e registrata con n. 19 del registro delle scritture private della Provincia di Piacenza.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Castel San Giovanni (PC) (codice NUTS: ITH51 - codice ISTAT: 033013).

L'aggiudicazione spetta al Comune di Castel San Giovanni (PC), che provvederà anche agli adempimenti necessari per la stipula del contratto presso i propri uffici.

Nota bene: la documentazione progettuale, compreso il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, è visionabile sul sito del Comune di Castel San Giovanni (PC) al seguente link:

<https://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/it/news/progetto-esecutivo-inerente-gara-d-appalto-denominato-opere-bilancio-2023-patrimonio-rifunzionalizzazione-ex-scuole-elementari-card-casaroli-da-destinare-a-nuova-sede-degli-uffici-comunali-4-stralcio-lavori>

1) STAZIONE APPALTANTE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC), ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Indirizzo: Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza; telefono: 0523/795258 – pec: provpc@cert.provincia.pc.it

2) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per gli interventi di cui al progetto esecutivo "OPERE BILANCIO 2023 - PATRIMONIO - "RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SCUOLE ELEMENTARI CARD. CASAROLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - 4^ STRALCIO LAVORI". CUP D24E21000360001.

C.P.V.: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

Per la descrizione delle caratteristiche dell'opera si rimanda agli elaborati di progetto e ai capitolati speciale di appalto.

Nell'oggetto dell'appalto rientrano attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, fra quelle elencate al comma 53 dell'art. 1 della Legge 6/11/2012, n. 190 e, in particolare, le seguenti:

- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

L'importo complessivo a base di gara è di euro **991.234,48 #** al netto di I.V.A., di cui:

- **Euro 609.740,86 per lavori, soggetti a ribasso**
- **Euro 360.011,62 per costo della manodopera (non soggetti a ribasso)**
- **Euro 21.482,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).**

Costi di manodopera ex art. 41 comma 13 D.lgs n. 36/2023: per determinare l'importo a base di gara di cui sopra, sono stati stimati costi della manodopera per un importo pari ad € 360.011,62, non ribassabile; resta però ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative.

LAVORAZIONI	CATEGORIE SOA	IMPORTO IN €	%	
<i>Si rimanda al dettaglio contenuto nel capitolato speciale di appalto</i>	OG2	€ 706.313,57 (di cui € 256.529,65 per costi della manodopera ed € 15.307,20 per oneri di sicurezza)	71,26 %	PREVALENTE
	OS28	€ 157.957,71 (di cui € 57.369,42 per costi della manodopera ed € 3.423,25 per oneri di sicurezza)	15,93 %	SCORPORATA
	OS30	€ 126.963,20 (di cui € 46.112,55 per costi della manodopera ed € 2.751,55 per oneri di sicurezza)	12,81 %	SIOS/SCORPORATA

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG2 in classifica idonea. Ai

sensi dell'art. 4 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, è altresì necessario il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale attestato dalla SOA, obbligatoria per tutti i soggetti che eseguano lavori di importo pari o superiore alla classifica III.

Per quanto riguarda le categorie scorporate, si rimanda alle seguenti precisazioni:

2.1) PRECISAZIONI IN MERITO ALLE CATEGORIE SCORPORATE.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS28** sono eseguibili in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS28 oppure in categoria OG11, oppure, in alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporata **OS30**, che costituiscono strutture, impianti e opere speciali (cd. "SIOS") elencate dall'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, possono essere eseguite in proprio qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di attestazione SOA in categoria OS30 o in categoria OG11, oppure, in alternativa, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000,00 euro, sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023. In alternativa, sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione

Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporate non posseduti dal concorrente, devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporate, in quanto la mancanza o una dichiarazione generica della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per la categoria scorporata a qualificazione obbligatoria nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" **non** può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non possieda in proprio le qualificazioni richieste relativamente alle categorie scorporate, verrà **escluso** dal prosieguo della procedura.

Si precisa che, nel caso di ricorso al subappalto "necessario" o "qualificatorio" l'operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto "...nella dichiarazione di subappalto "necessario" viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche"; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e Cons. Stato, sez. 9 ottobre 2023, n. 8761).

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

3) LUOGO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi verranno realizzati nel territorio del Comune di Castel San Giovanni (PC), come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati tecnici.

4) TERMINE DI ESECUZIONE

Il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5) FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

Le opere trovano copertura finanziaria al cap. trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2023/2025 del Comune di Castel San Giovanni, come segue:

- per € 800.000,00 anno 2024 FPV 2023 al cap. 360102 "manutenzione straordinaria ex scuole casaroli – mutuo";
- per € 144.632,05 anno 2023 al cap. 360105 "manutenzione straordinaria ex scuole casaroli – avanzo libero investimenti";
- per € 255.367,95 anno 2024 FPV 2023 al cap. 360105 "manutenzione straordinaria ex scuole casaroli – avanzo libero investimenti";
- per € 100.000,00 anno 2024 FPV 2023 al cap. 360109 "manutenzione straordinaria ex scuole casaroli – diritto di superficie";

Per i pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6) VARIANTI

Non sono ammesse varianti in sede di offerta. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate da art. 120, comma 13 del D. Lgs. 36/2023.

7) SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

La categoria prevalente OG2 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo; le lavorazioni delle categorie scorporate OS28 e OS30 sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenuto conto del fatto che i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporate sopra evidenziate; **la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto o una dichiarazione generica nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" non può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici** e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non possieda in proprio le qualificazioni richieste relativamente alla categoria scorporata, verrà **escluso** dal prosieguo della procedura.

Si precisa che, nel caso di ricorso al subappalto "necessario" o "qualificatorio" l'operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto c.d. necessario (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2022, n. 5491, ove è ben evidenziata la diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di ricorrere al subappalto facoltativo oppure a quello necessario, in quanto "...nella dichiarazione di subappalto "necessario" viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico quale è la dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di

un requisito di partecipazione, che non tollera di suo il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche”; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2022, n. 2365 e Cons. Stato, sez. 9 ottobre 2023, n. 8761).

Ad esempio NON potrà essere considerata valida, in caso di ricorso al subappalto c.d. qualificatorio, l’espressione generica “*si ricorre al subappalto delle categorie nei limiti di legge*”, mentre saranno considerate valide le seguenti espressioni: “*non essendo in possesso della qualificazione per le categorie, la scrivente subappalterà per intero le categorie*” oppure: “*la scrivente ricorre al subappalto qualificatorio per le categorie*”.

L’operatore economico che esegue lavorazioni che rientrano fra le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa deve essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **In alternativa, l’operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).**

Alla corresponsione dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista si provvederà ai sensi dell’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

N.B.: Ai sensi del quarto comma dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l’affidamento dei lavori in subappalto deve essere previamente autorizzato dalla stazione appaltante ed è sottoposto, tra l’altro, alla condizione che i concorrenti, all’atto dell’offerta, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare. Pertanto, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata in assenza del rispetto di tale norma.

8) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo.

9) ESTREMI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO: atto di verifica e validazione del progetto esecutivo del 4° stralcio, emesso in data 09.08.2023 prot. 0016761.

10) MOTIVAZIONE MANCATA SUDDIVISIONE IN LOTTI di cui all’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023:

I lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l’intervento non è articolabile in lotti funzionali, né in lotti prestazionali in relazione alla specificità dell’intervento ed alle tipologie delle lavorazioni (interventi di restauro e ristrutturazione) in quanto l’eventuale esecuzione frazionata tra più imprese non è tale da assicurarne la realizzazione nel rispetto della funzionalità ed effettiva operatività oltre che rispetto delle tempistiche

11) PROCEDURA DI GARA. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

La presente procedura è una procedura aperta.

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 108, del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non

procedere con l'aggiudicazione (art. 108 comma 10 D. Lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine che viene assegnato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 32. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 32.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

<i>Prospetto criteri di valutazione e punteggi attribuibili all'offerta</i>		
<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Descrizione del criterio</i>	<i>Punteggio massimo attribuibile</i>
A	OFFERTA TECNICA	
A.1	Proposte migliorative in termini di contenimento dei consumi energetici	12 punti
A.1.1	Utilizzo di materiali maggiormente prestazionali per l'isolamento termico dell'edificio	6 punti
A.1.2	Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti tecnologici del complesso edilizio, mediante ottimizzazione delle tecnologie a ciò deputate	6 punti
A.2	Proposte migliorative in termini di cronoprogramma dei lavori e anticipo sui termini di esecuzione lavori.	20 punti
A.2.1	<u>Anticipo del termine per l'esecuzione dei lavori</u> riduzione dei termini di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara – cronoprogramma – elaborato RL G 0009 V ed art. 18 del capitolato speciale d'appalto. Tempistica iniziale 240 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori punti 0.20 per ogni giorno – max 50 gg.	10 punti
A.2.2	<u>Cronoprogramma</u> Sulla base della riduzione prevista in fase di offerta A.2.1, a partire dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo redigere un cronoprogramma di dettaglio che rappresenti graficamente nel dettaglio la pianificazione delle lavorazioni sia dal punto di vista della sequenza logica, valutando le concatenazioni previste per ogni fase di lavoro, sia dal punto di	10 punti

	vista dei tempi necessari per la realizzazione di ogni singola fase di lavoro in termini di quantità di giorni necessari all'esecuzione di ogni singola lavorazione.	
A.3	Proposte migliorative in termini di gestione della sicurezza del cantiere delle varie fasi lavorative, organizzazione degli accessi ai vari servizi pubblici e delle fasi di spostamento uffici.	43 punti
A.3.1	Sicurezza Relazione dettagliata relativa alla gestione della sicurezza di cantiere per le lavorazioni affidate, stilata sulla base delle disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e coordinamento, con particolare riferimento alle interferenze connesse all'esercizio dell'attività degli uffici comunali e redazione di proposte migliorative atte a ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse.	16 punti
A.3.2	Gestione accessi Relazione dettagliata relativa alla gestione degli accessi ai vari uffici pubblici, durante le varie fasi esecutive del cantiere in relazione al completamento dei lavori degli stralci precedenti. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse e garantire le condizioni di sicurezza.	16 punti
A.3.3	Gestione fasi spostamento uffici Relazione dettagliata relativa alla gestione delle fasi inerenti l'allestimento finale e l'utilizzo dei nuovi spazi di cui al 3° stralcio dei lavori, durante le varie fasi esecutive del cantiere. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse e garantire le condizioni di sicurezza.	11 punti
A.4	Proposte migliorative con valenza ambientale: Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie recuperate o riciclate	5 punti
B)	OFFERTA ECONOMICA	
	Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara	20
TOTALE PUNTEGGIO (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA)		100

11.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

A.1) Proposte migliorative in termini di contenimento dei consumi energetici: (punteggio massimo attribuibile: punti 12)

Il criterio in esame si suddivide in due sottocriteri, di seguito descritti.

A.1.1) Utilizzo di materiali maggiormente prestazionali per l'isolamento termico del nuovo edificio (punteggio massimo attribuibile: punti 6).

Oggetto di valutazione sarà la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica globale del complesso edilizio (E_{pgl} tot, espresso in kWh/mq) rispetto a quanto previsto in progetto, pari a **99,831 kWh/mq** (cfr. capitolo 6, pagina 8 della RL-M.02 - Relazione tecnica secondo art. 28 L. 10/91 e s.m.i.), allo scopo di incrementare le prestazioni energetiche della nuova edificazione, contenendo i consumi energetici e le emissioni nocive in atmosfera.

NOTA BENE:

- Si precisa che il punteggio sarà attribuito unicamente nel caso in cui il concorrente presenterà i calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa utilizzando software energetici certificati riportando il beneficio richiesto in termini di kWh/mq risparmiati rispetto alla configurazione di progetto base.**
- Si precisa che gli spessori complessivi degli elementi costruttivi utilizzati per i tamponamenti laterali e la copertura non potranno subire incrementi dimensionali rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.**

3. **Si precisa, inoltre, che il punteggio verrà attribuito esclusivamente qualora la riduzione proposta per l'indice di prestazione energetica Epgl tot sia non inferiore al 5% rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.**
4. **Si precisa che le migliorie proposte devono essere conformi alle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.**

La riduzione dell'indice potrà essere conseguenza della sostituzione totale o parziale dei materiali isolanti previsti in progetto con altri maggiormente prestazionali in termini di trasmittanza termica. Tali eventuali materiali sostitutivi dovranno essere totalmente privi di fibre di vetro e di lane, fibre o componenti di origine minerale.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione contenente la riduzione percentuale dell'Epgl, accompagnata dai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa utilizzando software energetici certificati riportando il beneficio richiesto in termini di kWh/mq risparmiati rispetto alla configurazione di progetto base.

A.1.2) Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti tecnologici del nuovo complesso edilizio, mediante ottimizzazione delle tecnologie a ciò deputate (punteggio attribuibile: punti 6).

Il punteggio, non frazionabile, sarà attribuito esclusivamente alle proposte migliorative che prevederanno l'offerta di sistemi di controllo automatico degli impianti di riscaldamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e gestione termica dell'edificio mediante implementazione di sistemi BACS che consentano il conseguimento della classe "A" ai sensi della Norma UNI EN 15232 (si precisa che la classe prevista in progetto ai sensi di tale Norma è la "B").

NOTA BENE: Si dovranno evidenziare le soluzioni proposte ripercorrendo i punti specifici della classe A e confermando di aver individuato soluzioni tecniche per ogni richiesta.

Si dovrà dimostrare, inoltre, la conformità ed il rispetto delle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti tecnologici del nuovo complesso edilizio", della lunghezza massima di 3 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini e/o schede prodotto, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4.

A.2) Proposte migliorative in termini di cronoprogramma dei lavori e anticipo sui termini di esecuzione lavori. (punteggio massimo attribuibile: punti 20)

Il criterio in esame si suddivide in **due sottocriteri**, di seguiti descritti.

A.2.1) Anticipo del termine per l'esecuzione dei lavori (punteggio massimo attribuibile: punti 10)

Riduzione dei termini di esecuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara – cronoprogramma – elaborato RL G 0009 V ed art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

Tempistica iniziale: 240 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

La dichiarazione relativa ai tempi di esecuzione, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori, e che dovrà essere inferiore rispetto ai 240 giorni naturali e consecutivi indicati nel capitolato speciale d'appalto, avrà carattere contrattualmente vincolante ed eventuali difformità costituiranno inadempienze contrattuali.

NON INDICARE MENO DI 190 GIORNI, corrispondente al tempo di esecuzione minimo accettato per l'attribuzione del punteggio al criterio in esame

punti 0.20 per ogni giorno – max 50 gg.

A.2.2) Cronoprogramma (punteggio massimo attribuibile: punti 10).

Sulla base della riduzione prevista in fase di offerta A.2.1, a partire dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, redigere un cronoprogramma di dettaglio che rappresenti graficamente nel dettaglio la pianificazione delle lavorazioni sia dal punto di vista della sequenza logica, valutando le concatenazioni previste per ogni fase di lavoro, sia dal punto di vista dei tempi necessari per la realizzazione di ogni singola fase di lavoro in termini di quantità di giorni necessari all'esecuzione di ogni singola lavorazione. Sarà positivamente valutato l'eventuale miglioramento riguardante la redazione di un dettagliato cronoprogramma anche riproposto sulla base dell'eventuale riduzione dei termini di esecuzione di cui al punto A.2.1.

I profili oggetto di valutazione, in ordine decrescente di priorità, saranno i seguenti:

- descrizione analitica delle lavorazioni e relativa durata,
- impiego di uomini e quanto altro serve per descrivere nel dettaglio le lavorazioni

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Cronoprogramma", della lunghezza massima di 3 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini e/o schede prodotte, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4, oltre che tabelle grafiche .

A.3) Proposte migliorative in termini di gestione della sicurezza del cantiere delle varie fasi lavorative, organizzazione degli accessi ai vari servizi pubblici e delle fasi di spostamento uffici. (punteggio massimo attribuibile: punti 43)

Il criterio in esame si suddivide in **tre sottocriteri**, di seguito descritti.

A.3.1) Sicurezza Relazione dettagliata relativa alla gestione della sicurezza di cantiere per le lavorazioni affidate, stilata sulla base delle disposizioni inserite nel Piano di Sicurezza e coordinamento, con particolare riferimento alle interferenze connesse all'esercizio dell'attività degli uffici comunali e redazione di proposte migliorative atte a ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse. (punteggio massimo attribuibile: punti 16).

I profili oggetto di valutazione, in ordine decrescente di priorità, saranno i seguenti:

- miglioramento della gestione delle interferenze mediante l'utilizzo di dispositivi, attrezzature ecc. atte a ridurre l'impatto sugli uffici comunali presenti e aperti al pubblico;
- miglioramento gestione della sicurezza attraverso la revisione del layout di cantiere e l'organizzazione delle squadre di lavoro anche su eventuali turnazioni differenti;

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni pari a 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse potranno essere allegate eventuali immagini e/o schede prodotte, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4.

Allo scopo di evidenziare quanto proposto dovranno essere allegate tavole grafiche in numero massimo pari a 3, e di formato massimo A1, ognuna, oltre che tabelle grafiche.

A.3.2) Gestione accessi – FASE OPERATIVA PROMISCUA LAVORI - Relazione dettagliata relativa alla gestione degli accessi ai vari uffici pubblici, durante le varie fasi esecutive del cantiere in relazione al completamento dei lavori degli stralci precedenti. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse e garantire le condizioni di sicurezza. (punteggio massimo attribuibile: punti 16).

La Commissione giudicatrice valuterà la proposta di organizzazione degli accessi agli uffici pubblici attualmente presenti ed a quelli che diventeranno operativi a seguito del completamento del 3° stralcio con organizzazione degli stessi accessi durante le fasi di cantiere.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere - accessi ai vari uffici pubblici – FASE OPERATIVA PROMISCUA LAVORI", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione

equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni paria 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse potranno essere allegati eventuali immagini e/o schede prodotte, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4.

Allo scopo di evidenziare quanto proposto **dovranno** essere allegati tavole grafiche in numero massimo pari a 3, e di formato massimo A1, ognuna, oltre che tabelle grafiche.

A.3.3) Gestione fase spostamento uffici – FASE ALLESTIMENTO ED APERTURA NUOVI SPAZI - Relazione dettagliata relativa alla gestione delle fasi inerenti l'allestimento finale e l'utilizzo dei nuovi spazi di cui al 3° stralcio dei lavori, durante le varie fasi esecutive del cantiere. Le proposte migliorative dovranno avere l'obiettivo di ridurre al minimo l'impatto delle interferenze stesse e garantire le condizioni di sicurezza. (punteggio massimo attribuibile: punti 11).

La Commissione giudicatrice valuterà la proposta di gestione ed organizzazione delle varie fasi lavorative in relazione alle operazioni di allestimento finale e trasloco degli uffici pubblici nei locali e spazi di cui al 3° stralcio di lavori in base al grado di minimizzazione delle interferenze e alla capacità di garantire le condizioni di sicurezza.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una relazione denominata "Incremento delle condizioni di sicurezza del cantiere fase spostamento uffici – FASE ALLESTIMENTO ED APERTURA NUOVI SPAZI", della lunghezza massima di 4 facciate in formato A4 (utilizzando caratteri tipografici di dimensione equivalente a quella del carattere Arial di dimensioni paria 11, con interlinea singola). Le pagine dovranno essere numerate, e ad esse potranno essere allegati eventuali immagini e/o schede prodotte, per un massimo di ulteriori 3 facciate formato A4.

Allo scopo di evidenziare quanto proposto **dovranno** essere allegati tavole grafiche in numero massimo pari a 3, e di formato massimo A1, ognuna, oltre che tabelle grafiche.

A.4) Proposte migliorative con valenza ambientale: Impegno a utilizzare materiali da costruzione derivati da materie recuperate o riciclate (punteggio massimo attribuibile: punti 5)

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente alle proposte migliorative che prevederanno che i materiali da utilizzare per la realizzazione del nuovo complesso edilizio siano derivati da materie recuperate o riciclate per oltre il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.5 dell'allegato al DM del Ministero della transazione ecologica del 23/06/2022 (Gazzetta Ufficiale serie generale 183 del 06/08/2022)

I suddetti pesi dovranno essere quantificati ed esplicitati dal concorrente sulla scorta delle misure previste dal progetto e della natura dei materiali proposti nella propria offerta.

I quantitativi di materiali derivati da materie recuperate o riciclate dovranno essere adeguatamente illustrati in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale più sopra precisato, e il valore percentuale complessivo che il concorrente si impegna a conseguire dovrà essere esplicitamente e univocamente evidenziato. Fermo restando, in merito ai valori minimi, quanto stabilito dal paragrafo dal paragrafo 2.5 dell'allegato al DM del Ministero della transazione ecologica del 23/06/2022 (Gazzetta Ufficiale serie generale 183 del 06/08/2022) il punteggio verrà attribuito come di seguito specificato:

$$P_i = \frac{(Q_i - 15\%)}{(Q_{\max} - 15\%)} \times 5$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

Q_i = percentuale complessiva proposta dal concorrente i-esimo

Q_{max} = percentuale complessiva massima proposta dai concorrenti

È necessario tenere in considerazione, per il calcolo del peso risultante, anche il peso dei materiali individuati nelle proposte migliorative offerte. A conclusione dei calcoli effettuati, dovrà risultare uno schema di calcolo così composto:

- peso totale dell'immobile a progetto (A) [419.447,64 Kg]
- peso totale dell'immobile a progetto al netto delle strutture (B) [159.674,60 Kg]
- peso totale dell'immobile considerando le proposte migliorative offerte (al netto delle strutture) (C)

- peso materiale rinnovabile (D)
- rapporto tra peso materiale rinnovabile (D) e peso totale dell'immobile ottenuto considerando le proposte migliorative offerte (C).

I concorrenti pertanto dovranno compilare la Tabella A.4. allegata al presente disciplinare di gara nella quale dovranno elencare i prodotti di cui si prevede l'utilizzo e, per ognuno di questi, si dovranno specificare il peso del materiale utilizzato e la frazione di tale peso costituita da materia prima riciclata. La tabella dovrà essere compilata firmata digitalmente dal legale rappresentante e allegata all'offerta.

NOTA BENE: Si precisa che il punteggio sarà attribuito esclusivamente nel caso in cui il concorrente presenterà la dichiarazione della percentuale unitamente ai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa attraverso la compilazione della Tabella A.4 allegata al Disciplinare di gara.

Si precisa che le migliorie proposte devono essere conformi alle indicazioni e limitazioni previste dal vincolo della Soprintendenza e parere VVF.

L'illustrazione di quanto sopra enunciato dovrà essere contenuta in una dichiarazione contenente la percentuale in peso di materiale rinnovabile, accompagnata dai calcoli di verifica e validazione della propria offerta migliorativa, attraverso la compilazione della Tabella A.4., come sopra enunciati.

11.2) METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE OFFERTE QUALITATIVE

La valutazione delle offerte sarà demandata alla Commissione giudicatrice, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte secondo le disposizioni di cui al sopracitato articolo.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AL SOTTOCRITERIO A.1.1.

Al concorrente che offrirà la maggior riduzione dell'indice EPGL rispetto al progetto esecutivo, verrà attribuito il punteggio massimo, pari a 6 punti; agli altri concorrenti la Commissione attribuirà punteggio sulla base della seguente formula matematica:

$$p(A.1.1) = (\text{riduzione \% EPGL } i / \text{riduzione \% EPGL max}) \times 6$$

dove:

%EPGL max = riduzione percentuale più alta offerta dai concorrenti

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI CRITERI A.1.2, A.2.2., A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

Ai sottocriteri A.1.2, A.2.2., A.3.1, A.3.2 e A.3.3 è attribuito un punteggio da parte dei singoli commissari, attraverso l'attribuzione di un coefficiente in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e saranno valutati come segue:

- ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra 1 e 0, a ciascun criterio o sub- criterio oggetto di valutazione;
- si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori:

0,0 NON VALUTABILE descrizione assente; offerta per il criterio o sub-criterio analizzato assente o peggiorativo rispetto alla documentazione di gara.

0,1 MOLTO SCARSO: descrizione molto scarsa e/o estremamente contraddittoria; offerta che contrasta totalmente con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente di pessima qualità rispetto ai criteri di valutazione

0,2 SCARSO: descrizione scarsa e/o contraddittoria; offerta che contrasta in larga parte con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente scarsa rispetto ai criteri di valutazione

0,3 MEDIOCRE: descrizione gravemente insufficiente; offerta che non risponde in maniera grave alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato mediocre rispetto ai criteri di valutazione

0,4 INSUFFICIENTE: descrizione insufficiente; offerta che risponde solo in maniera minimamente parziale alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente insufficiente rispetto ai criteri di valutazione

0,5 SUFFICIENTE: descrizione limitata; offerta da cui si ricava con una minima sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente sufficiente rispetto ai criteri di valutazione

0,6 POCO PIU' CHE SUFFICIENTE: descrizione poco più che limitata; offerta da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente più che sufficiente rispetto ai criteri di valutazione

0,7 DISCRETO Descrizione discretamente corrispondente a quanto richiesto; offerta da cui si ricava una adeguata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio o sub-criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di discreta qualità

0,8 BUONO Descrizione adeguata; offerta da cui si ricava una buona aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente di buona qualità

0,9 PIU' CHE BUONO Descrizione molto buona; offerta da cui si ricava una apprezzabile aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l'offerta per il criterio o sub-criterio analizzato complessivamente di più che buona qualità

1,0 OTTIMO Descrizione completa e pienamente rispondente; offerta da cui si ricava una reale ed effettiva aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella illustrazione del criterio o sub-criterio tale da definire l'offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di ottima qualità.

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun criterio e sub-criterio, sulla base di quanto sopra previsto.

N.B. RIPARAMETRAZIONE: Al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI CRITERI E SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE A.2.1. e A.4: il punteggio a tali criteri e sotto criteri verrà attribuito secondo la metodologia sopra specificata.

11.3) METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo attribuibile: 20 punti)

Per la determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione di natura quantitativa "prezzo", cioè al criterio di valutazione "B) Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara", sarà utilizzata la seguente formula con interpolazione lineare:

$$P(B)_i = V(B)_i \times 20$$

$$\text{con: } V(B)_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

$P(B)_i$ = punteggio attribuito al concorrente i-esimo relativamente al criterio di valutazione "B" (offerta economica);

$V(B)_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, del concorrente i-esimo;

R_{\max} = valore dell'offerta, in termini di ribasso percentuale, avente ribasso percentuale massimo.

Nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o tecnicamente valida, o comunque per qualsiasi motivo a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione (art. art. 108 comma 10 D. Lgs. 36/2023), dandone comunicazione ai partecipanti alla procedura, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

Per la modalità di formulazione dell'offerta economica si rimanda al paragrafo 23. OFFERTA ECONOMICA

12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara gli operatori economici che soddisfino le seguenti condizioni minime:

- a) Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023; in relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023;
- b) non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001;
- c) siano in possesso di requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio industria artigiano e agricoltura, per attività attinenti all'oggetto dell'appalto; **Per l'operatore economico che assume le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente OG2 l'iscrizione deve essere relativa a conservazione e restauro di opere d'arte (da dichiarare nel riquadro 1 della sezione "A: Idoneità" della Parte IV del DGUE);**
- d) siano in possesso dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; in particolare: è richiesta attestazione SOA in corso di validità per la categoria prevalente **OG2** in classifica idonea e, per quanto attiene alle categorie scorporate OS28 e OS30, a quanto specificato sopra, al paragrafo 2.1, cui si rimanda;

NOTA BENE: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga a scadenza quinquennale nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, (da rendere nel fac-simile allegato 1 al presente Disciplinare), attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica triennale di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b), c) o d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti

In caso di ricorso, per la categoria scorporata OS30, alla qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, il concorrente dovrà autodichiarare, in sede di gara:

- l'importo dei lavori eseguiti nella categoria scorporata **OS30** nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, per un importo complessivo almeno pari a quello della categoria scorporata di riferimento, con l'indicazione (nel riquadro 1a) della sezione C della Parte IV del DGUE) del periodo, del committente e del numero e data di rilascio del/i certificati di esecuzione lavori (CEL)

che comprovino quanto dichiarato e che la stazione appaltante verificherà tramite interrogazione della banca dati FVOE;

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, che non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente disciplinare (utilizzare per questa autodichiarazione il riquadro 13) della sezione C della Parte IV del DGUE); l'operatore economico concorrente cui sarà richiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi inserire nel sistema FVOE idonea documentazione a dimostrazione del requisito in esame: dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, il numero complessivo del personale dipendente, nonché il costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, indicando la ripartizione dei costi riferiti ai diversi profili di assunzione, dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante attestante, per ogni annualità fiscale utilizzata in sede di attestazione, gli importi versati ad INPS, INAIL e Casse Edili, le dichiarazioni annuali dei redditi e i modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi;
- adeguata attrezzatura tecnica (in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio), per questa autodichiarazione il concorrente dovrà compilare il riquadro 9) della sezione C della Parte IV del DGUE, indicando la dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio; il concorrente cui sarà chiesto di comprovare quanto dichiarato dovrà poi inserire nel sistema FVOE la documentazione idonea a dimostrare quanto autodichiarato: dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000, ed i relativi costi; registro dei beni ammortizzabili, contratti di locazione finanziaria e relative fatture, contratti di noleggio e relative fatture, registro IVA;
- e) dichiarino iscrizione nell'Allegato 1 al presente Disciplinare, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di _____ (indicare la Prefettura della Provincia in cui ha sede legale la ditta) oppure, in alternativa, aver presentato domanda di iscrizione in tale elenco, indicando la data (ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e della Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23/03/2016 e DPCM 18/04/2013, come aggiornato dal DPCM 24/11/2016) oppure, in alternativa, iscrizione all' Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n.229 del 2016. **L'iscrizione è necessaria per l'operatore che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara);**
- f) dichiarino di conformarsi al Codice di comportamento approvato con delibera della Giunta del Comune di Castel San Giovanni n. 147 del 17/12/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- g) di rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
- h) dichiarino di accettare le clausole del "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto dal Comune di Castel San Giovanni e la Prefettura di Piacenza in data 24/09/2020, il cui testo è rinvenibile al collegamento: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1207/Castel_San_Giovanni.pdf ;
- i) sottoscrivano digitalmente per accettazione, già in sede di gara, il "Patto di Integrità" allegato 5) al presente Disciplinare;
- j) dichiarino (nell'allegato 1 al presente Disciplinare) di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione, dovranno essere in possesso dell'abilitazione ad eseguire impianti ai sensi del D.M. 37/2008 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), g).

- k) dichiarino di essere consapevoli che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, dovranno presentare il computo metrico di quantificazione economica delle migliorie proposte (per ciascun criterio) come condizione per la stipulazione del contratto (si veda la dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente Disciplinare);
- l) dichiarino di essere consapevoli che l'aggiudicatario proposto dovrà - ai fini dell'aggiudicazione - presentare i certificati indicanti le percentuali relative ad ogni materiale proposto nell'ambito del criterio di valutazione A.4 dell'offerta tecnica, in conformità a quanto indicato al paragrafo 2.5 dell'allegato al DM del Ministero della transazione ecologica del 23/06/2022 (Gazzetta Ufficiale serie generale 183 del 06/08/2022).

Inoltre, nell'allegato 1 al Disciplinare, il concorrente è tenuto a dichiarare quanto segue:

- di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 2 del presente Disciplinare (C.C.N.L. F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative), che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo;
- di essere consapevole che, trattandosi di appalto da stipulare a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale;
- di aver controllato, prima della formulazione dell'offerta, le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta stessa tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Si precisa che le condizioni di partecipazione sono a PENA DI ESCLUSIONE e che la mancanza sostanziale dei requisiti elencati non può essere sanata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

13) RIGUARDO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE SI FORNISCONO, INOLTRE, LE SEGUENTI PRECISAZIONI:

Operatori economici monosoggettivi

Gli operatori economici monosoggettivi devono essere in possesso di tutti i requisiti sopra indicati.

Operatori economici plurisoggettivi

L'intero raggruppamento o consorzio deve in ogni caso possedere i requisiti richiesti per l'impresa singola e deve rispettare le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D.lgs. 36/2023.

I requisiti richiesti sopra ai punti a), b), c), e da e) a l), in caso di raggruppamenti di concorrenti devono essere posseduti da TUTTI gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento.

Nel caso di partecipazione da parte di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma dell'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, il possesso dei requisiti da e) a l), devono essere dichiarati sia dal Consorzio sia dalla/dalle imprese designate quali esecutrici dei lavori.

In caso di raggruppamento l'iscrizione relativa alla conservazione e restauro di opere d'arte di cui alla lettera c) deve essere dichiarata dall'impresa, che assume le lavorazioni della categoria prevalente OG2.

Per quanto riguarda il possesso del requisito di cui all'art. d) in riferimento alla categoria prevalente OG2, l'impresa designata quale esecutrice deve possedere in proprio la qualificazione.

“I consorzi stabili nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lexspecialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, anche in ragione di quanto stabilito dall’art. 146, comma 2, del Codice”. (Sentenza Consiglio di Stato sez. V 16/1/2019 n. 403, Consiglio di Stato sez. V, 7 marzo 2022, n. 1615 e Delibera ANAC N. 184 del 3 maggio 2023)

Nota bene. In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) o d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: **dovranno indicare per quali consorziati concorrono.** Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare nonché il Patto di Integrità Allegato 5) al Disciplinare.**

14) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 per l'appalto in oggetto NON trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

15) CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ D'IMPRESA. PRECISAZIONI.

In caso di concordato preventivo e secondo quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico concorrente può trovarsi in una delle tre situazioni seguenti:

1. l'operatore economico **ha depositato la domanda di ammissione alla procedura di concordato** di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 **ed è in attesa del deposito del relativo decreto di ammissione.** In tal caso potrà partecipare alla procedura di gara solo se espressamente autorizzato dal Tribunale; occorrerà indicare gli estremi di tale autorizzazione o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale; inoltre, dovrà allegare la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
2. l'operatore economico **ha già ottenuto il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.** In tal caso occorrerà indicare gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale, e dovrà essere presentata la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 della Legge Fallimentare, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Qualora l'A.N.AC. abbia subordinato la partecipazione dell'operatore economico alla necessità che lo stesso si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità

finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, è necessaria la presentazione della documentazione indicata all'art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Quanto sopra vale anche per il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio;

3. l'operatore economico ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale; in tal caso dovrà segnalare tale situazione nell'apposita sezione del modello di autodichiarazione predisposto in allegato al presente Disciplinare (vedasi allegato 1), indicando gli estremi di tale decreto o, eventualmente, allegarne copia conforme all'originale e non deve produrre alcuna documentazione in quanto l'emissione del decreto di omologazione determina la chiusura della procedura di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare, consentendo quindi la libera partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici.

In caso di R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti, GEIE (o altre forme plurime previste dalla norma), ai sensi dell'art. 186 bis c. 6 del R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti (l'impresa in concordato non può rivestire la qualità di mandataria) facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata e pertanto dovrà rendere le dovute dichiarazioni e produrre la relativa documentazione secondo quanto indicato sopra.

16) SOPRALLUOGO

È previsto, a pena di esclusione, sopralluogo obbligatorio. L'obbligo del sopralluogo è motivato dalla necessità per gli operatori economici di prendere visione del contesto di esecuzione delle lavorazioni in relazione alle interferenze con altri cantieri in corso e con la presenza di uffici aperti al pubblico.

I rappresentanti delle ditte sono invitati a richiedere il sopralluogo fissando appuntamento con il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Castel San Giovanni previa richiesta al seguente indirizzo email: responsabilelavoripubblici.csg@legalmail.it .

**L'appuntamento dovrà essere richiesto entro e non oltre il
09/12/2023. Non saranno effettuati sopralluoghi per le
richieste che perverranno oltre quel termine.**

Si precisa che la presa visione dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori, con le modalità sopra specificate, costituisce elemento essenziale per la partecipazione alla gara, in quanto indispensabile per acquisire adeguata conoscenza del sito di intervento e degli elementi informativi necessari per formulare l'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo secondo le indicazioni sotto riportate, pertanto, costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal Rappresentante Legale, o dal Procuratore, o dal Direttore Tecnico, munito di documento di identità, o da un soggetto delegato da una di queste figure, munito di apposita delega, di proprio documento di identità e di copia del documento di identità del delegante.

Le qualifiche delle figure sopra indicate dovranno essere comprovate mediante la consegna al Tecnico incaricato dal Comune, all'atto del sopralluogo, del certificato della Camera di Commercio, o della attestazione SOA, o di procura notarile.

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo, il tecnico incaricato dal Comune rilascerà l'attestazione di avvenuta effettuazione, che, a cura dell'operatore economico concorrente, dovrà essere inserita nella busta contenente la Documentazione Amministrativa.

La mancata allegazione dell'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante in ordine all'avvenuto sopralluogo nella busta della documentazione amministrativa, come specificato di seguito, è sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, a condizione che il sopralluogo sia stato effettuato dai

soggetti tenuti ad effettuarlo, compreso, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi, quanto precisato sotto, nel riquadro "NOTA BENE". A tal fine, la stazione appaltante conserverà una copia dell'attestazione rilasciata a chi ha effettuato il sopralluogo.

NOTA BENE

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/dipendente di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di **tutti** detti operatori. In alternativa ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

17) FVOE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute nel Manuale Utente pubblicato sul medesimo Portale.

Dopo la registrazione al servizio *FVOE*, l'operatore economico indica a sistema il CIG (Codice Identificativo Gara) della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSoe**" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSoe**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema *FVOE* sono effettuate tramite **posta elettronica certificata**. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

- almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell'amministratore e casella PEC dell'operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;
- eventuale delegato dall'operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell'operatore economico).

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs 82/2005, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

18) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 53, comma del D. Lgs. N. 36/2023 **non** è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

19) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI € 90,00 (novanta/00) A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC), DOVUTO AI

SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266 E DELLA DELIBERAZIONE N. 621 del 20/12/2022 DELL'AUTORITÀ STESSA.

Gli operatori economici sono tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità n. 621 del 20/12/2022.

L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento di contratti pubblici.

L'impresa offerente dovrà allegare la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA, il servizio che permette di pagare gli avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUUV, Identificativo Univoco Versamento), generati attraverso il servizio disponibile sul **Portale Pagamenti ANAC** al link:

<https://servizi.anticorruzione.it/hub-gcg/>, attraverso le seguenti modalità di pagamento:

a) "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.

b) "Pagamento mediante avviso" utilizzando:

- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, sia già costituiti che non ancora costituiti, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

Nel caso di Consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio. In caso di consorzio ordinario si applica quanto detto sopra in caso di R.T.I.

20) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per l'ammissione alla gara, le imprese interessate dovranno collocare l'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) **attraverso il Sistema SATER entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 20/12/2023.**

Ciascun operatore economico che intenda partecipare alla gara è tenuto a presentare sul SATER la documentazione indicata nel presente disciplinare e la propria offerta economica nonché a dimostrare l'avvenuto pagamento delle marche da bollo richieste, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere redatte esclusivamente in lingua italiana e utilizzando i moduli messi a disposizione dall'Amministrazione.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi

motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera la SUA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La SUA si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#registrazione-e-gestione-utenza

Il termine e le modalità di presentazione dell'offerta sono da osservare a pena di esclusione.

L'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo stabilito per la presentazione dell'offerta, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione per l'ammissibilità (fac simile allegato 1 al presente disciplinare) e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. L'Amministrazione si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

21) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "Documentazione amministrativa" dovranno essere contenuti i seguenti documenti, da inserire sulla piattaforma "SATER", secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, al seguente link: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

1. **istanza di partecipazione e dichiarazione (integrativa al DGUE) per l'ammissione** alla procedura aperta, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il fac simile allegato 1 al presente Disciplinare, resa e sottoscritta digitalmente dal titolare/legale rappresentante/procuratore.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata da **tutti** i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o, in alternativa, una sola istanza/dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti. In caso di ricorso all'avvalimento, la predetta istanza/dichiarazione deve essere presentata anche dalla/e ditta/e ausiliarie.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, l'istanza/dichiarazione è sottoscritta dalla mandataria.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'istanza/dichiarazione del Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo e deve essere presentata anche dall'eventuale consorziata designata quale esecutrice.

Tale istanza/dichiarazione dovrà essere conforme al modello di cui **all'allegato 1)** al presente Disciplinare e contenere tutte le informazioni e dichiarazioni ivi indicate.

Il concorrente dovrà inoltre rendere – nell'allegato 1) - le seguenti dichiarazioni:

- la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata o, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato al paragrafo 2 del presente Disciplinare (**F012 – C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle**

imprese edili ed affini e delle cooperative), la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro indicato dall'operatore economico nell'Allegato 1 sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici;

- la dichiarazione di essere consapevole che, trattandosi di appalto da stipulare a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale;
- la dichiarazione di aver controllato, prima della formulazione dell'offerta, le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta stessa tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- la dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

L'istanza/dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata sul SATER copia conforme all'originale della relativa procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2. **il Documento di gara unico europeo (DGUE)**, consistente in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5/1/2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità, di qualificazione e tecnico/organizzativa, con i contenuti e le modalità in esso previsti..

Il modello di DGUE che è stato è caricato sulla piattaforma SATER, fra gli atti della procedura di gara è aggiornato al D.lgs. 36/2023.

Il DGUE, presente sul SATER, una volta compilato dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "documentazione".

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

NOTA BENE: il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 94 e di cui al comma 3, lettera h) dell'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente nella Parte II, sezione "B" del DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a **tutti i soggetti (in carica) indicati al comma 3 del medesimo articolo 94, con l'indicazione dei dati identificativi degli stessi, oppure della banca dati ufficiale o del pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.**

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama l'art. 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive art 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. f) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione art. 94, commi 1, 2 e art. 98 comma 3, lett. f) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 94, comma 7 e dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 si possono NON dichiarare solo quegli eventuali reati che siano stati depenalizzati oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Si consiglia ai concorrenti di effettuare preliminarmente, ai fini della compilazione della dichiarazione, una visura ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE

1. il documento deve essere compilato e sottoscritto digitalmente, utilizzando il modello presente sulla piattaforma SATER;

2. i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV (limitatamente alla sezione A, riquadro 1, e alla sezione D);

3. qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato.....";

4. per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 95 del Codice, la dichiarazione deve essere riferita:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;

- ai soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;

La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE:

- la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale,

- tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente ANCHE SE NON ANCORA INSERITI NEL CASELLARIO INFORMATICO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 222, COMMA 10, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;

- le eventuali specifiche misure adottate, sufficienti a dimostrare l'integrità e l'affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione;

5. la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell'ambito del DGUE costituisce presupposto per l'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione essenziale il caso in cui l'operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l'ipotesi/opzione non applicabile al caso specifico.

Si invita a compilare la sezione relativa all'indicazione dei legali rappresentanti facendo riferimento a tutti i soggetti elencati dal comma 3 dell'art. 94, e indicandone i dati anagrafici

3. **PASSOE**, come precisato sopra al paragrafo **"FVOE"**. Si precisa che, nel caso di partecipazione alla procedura di gara in Raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, il **PASSOE** deve essere firmato da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA di inserirlo nella busta della documentazione amministrativa. **Si rimanda al testo della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 464 del 27/07/2022 per ogni ulteriore chiarimento in ordine al sistema FVOE, nonché alle FAQ FVOE (frequently asked questions) pubblicate sul sito della medesima Autorità;**
4. ricevuta comprovante il versamento del contributo di **€ 90,00 (novanta/00 euro)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, dovuto ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2006 n. 266 e della deliberazione n° 621 del 20/12/2022 dell'Autorità stessa, da effettuarsi con le modalità sopra precisate nel presente Disciplinare;
5. attestazione di avvenuto pagamento **dell'imposta di bollo di € 16,00;**

È possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante versamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. Il contrassegno telematico, che ha sostituito la marca da bollo, per essere considerato regolare, deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento. L'operatore economico potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta dichiarando, sul documento in formato elettronico, il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario (sarà cura poi dell'operatore economico conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 642/1972). **La SUA si riserva la facoltà di verificare l'autenticità del contrassegno telematico collegandosi all'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate di cui al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/>**

In alternativa è possibile utilizzare il pagamento virtuale: sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Nell'ipotesi in cui l'utente intenda utilizzare questo metodo, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

6. *(eventuale, nel caso di impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 186 bis della Legge Fallimentare)* documentazione elencata sopra nel paragrafo "CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' D'IMPRESA. PRECISAZIONI." del presente Disciplinare;
7. (NON a pena di esclusione) **copia dell'attestazione SOA in corso di validità**, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa;
8. attestato di avvenuto sopralluogo controfirmato dal tecnico comunale, dichiarante l'avvenuta presa visione dei luoghi ove dovranno essere svolti i lavori, come indicato al paragrafo "SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO";

9. **"PATTO DI INTEGRITÀ"**, allegato n° 5 al presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione. **Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, il Patto di Integrità deve essere sottoscritto da tutte le imprese dell'associazione, nel caso di partecipazione di un consorzio che designi una consorziata quale esecutrice, il Patto di integrità deve essere sottoscritto, oltre che dal Consorzio, anche dalla consorziata designata quale esecutrice.**

Documentazione aggiuntiva da inserire fra la documentazione amministrativa per i raggruppamenti temporanei di imprese, per aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete e per i Consorzi ordinari:

Fermo l'obbligo di presentare la documentazione sopra elencata, in caso di partecipazione alla procedura da parte di operatori economici plurisoggettivi (raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi), deve essere presentata anche la documentazione seguente:

- qualora i Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari siano costituiti **prima** della partecipazione alla gara, la Capogruppo/il Consorzio deve presentare **la scrittura privata autenticata** da cui risulti il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad essa conferito dalle mandanti/consorziate, nonché **la procura** redatta nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale del Raggruppamento/Consorzio/GEIE al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo e estratto dell'atto costitutivo (da allegare in copia conforme alla documentazione amministrativa) da cui dovrà risultare, in caso di raggruppamento/consorzio ordinario di tipo orizzontale, la quota di partecipazione in valore percentuale.

Per maggiori specificazioni in merito alla partecipazione da parte di aggregazione di imprese di rete, si rimanda alla Determinazione n. 3/2013 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici (ora A.N.A.C.).

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

- I Raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari **non ancora costituiti** al momento della partecipazione alla gara: devono presentare l'impegno (**conforme al modello di cui all'allegato 2**) al presente Disciplinare) che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare, qualificata come capogruppo/mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Solo per i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, Consorzi fra Imprese Artigiane e Consorzi Stabili: dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Qualora il Consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio fra imprese artigiane ad esso consorziato, è fatto obbligo a quest'ultimo di indicare le imprese esecutrici. Nel caso in cui un Consorzio **stabile** non indichi per quali consorziati concorre, si considera che eseguirà le prestazioni con la propria struttura. **Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare. Le Imprese o i Consorzi individuati quali esecutori dei lavori devono presentare il DGUE e l'istanza e dichiarazione integrativa al DGUE, allegato 1 al Disciplinare nonché il Patto di integrità Allegato 5) al Disciplinare.**

22) OFFERTA TECNICA

Nella busta "OFFERTA TECNICA" dovrà essere inserita l'offerta tecnica del concorrente, costituita dagli elaborati che illustrino le proposte migliorative con riferimento ai criteri di valutazione indicati nel paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA" del presente disciplinare, cui si rimanda. Si rimanda al medesimo paragrafo per quanto riguarda le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica.

Si precisa che la Commissione esaminatrice, qualora venga presentata documentazione in misura superiore ai limiti di lunghezza indicati nel paragrafo "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica", esaminerà comunque solo il contenuto delle facciate richieste (a partire dalla prima).

La documentazione costituente l'offerta tecnica deve risultare sottoscritta:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa o da un loro procuratore;

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi già costituiti: dall'Impresa capogruppo/mandataria;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dalla presente disciplinare e costituenti l'offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio al criterio di valutazione a cui è riferito il documento omesso. La mancanza in toto dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico; la presenza nella documentazione contenuta all'interno dell'offerta tecnica di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico costituisce causa di esclusione dalla gara.

All'offerta tecnica la Commissione esaminatrice attribuirà il punteggio sino alla terza cifra decimale, utilizzando la metodologia sopra specificata.

La documentazione dell'offerta tecnica del concorrente che risulterà aggiudicatario costituirà parte integrante del contratto.

L'eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell'offerta tecnica costituirà grave inadempimento da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

All'aggiudicatario non spetterà alcun compenso per la redazione dei predetti elaborati.

Si invitano i concorrenti, a fini acceleratori e di semplificazione, a voler esplicitamente evidenziare, con dichiarazione MOTIVATA E COMPROVATA mediante apposita documentazione probante, DA ALLEGARE all'Offerta tecnica, le eventuali parti della stessa offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

IMPORTANTE: Si fa presente fin da ora che, nel caso nulla venga dichiarato in merito nell'ambito dell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante presumerà che non sussista nella stessa alcun segreto tecnico e/o commerciale da sottrarre all'accesso.

23) OFFERTA ECONOMICA

L' "Offerta economica" deve essere formulata sotto forma di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso (€ **609.740,86**) e predisposta sulla piattaforma "SATER" secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023, i costi della manodopera predeterminati dalla Amministrazione e indicati al paragrafo 2) del presente disciplinare, pari a € 360.011,62, non sono ribassabili.

Con riferimento ai costi della manodopera non soggetti a ribasso, si precisa che, nella piattaforma per gare telematiche "SATER", gli stessi sono stati indicati come importo opzionale, come da indicazioni ricevute da parte del gestore della piattaforma, Intercent-ER:

"Dal momento che il sistema ANAC non prevede una voce specifica per indicare separatamente i costi della manodopera non soggetti a ribasso, la S.A. può valutare la possibilità di inserire tali costi nel campo 'Importo Opzioni', indicando negli atti di gara che i costi della manodopera sono stati inseriti in piattaforma SATER nel suddetto campo, questo in attesa che Anac adegui il sistema informativo SIMOG per l'inserimento del corrispondente campo; successivamente verrà adeguata anche la piattaforma SATER per trasmettere la nuova informazione."

L'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Impresa; non dovrà in alcun modo essere condizionata o redatta in modo indeterminato.

Il ribasso offerto dovrà essere espresso in forma percentuale, e dovrà essere indicato sia in cifre (**al massimo tre decimali**) che in lettere. Non sono ammesse offerte alla pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta economica dovrà inoltre includere, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa a:

- 1) i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, stimati per l'esecuzione dell'appalto** (si legga il "NOTA BENE" qui sotto per precisazioni in merito a tali costi) (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "ONERI PER LA SICUREZZA" dell'offerta economica**);
- 2) i costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa** (**l'importo è da inserire sulla piattaforma "SATER" nel campo "COSTI DELLA MANODOPERA" dell'offerta economica**). **NOTA BENE: Nel caso in cui l'operatore economico indichi in questa sede un costo inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dimostri che tale importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro e/o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi, allegando documentazione di comprova e dettagliando analiticamente la scomposizione dei costi complessivi di manodopera mediante indicazione dei livelli di inquadramento contrattuale del personale che si intende impiegare nell'esecuzione delle lavorazioni oggetto di affidamento, dei relativi costi unitari e del monte ore per ogni unità di personale impiegato.**

NOTA BENE: Gli oneri di sicurezza "aziendali" sono quelli per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività e vanno quantificati dall'impresa nell'offerta economica. Per costi della sicurezza "aziendali" si intendono le spese che l'impresa ritiene di sostenere, tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell'offerta presentata, per l'adempimento di specifici obblighi di sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 15 e 95 T.U. Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 (diversi dagli oneri, non soggetti a ribasso, predeterminati e quantificati a monte nel PSC dall'Amministrazione aggiudicatrice), tra cui, a titolo esemplificativo:

- una quota parte degli oneri gestionali della sicurezza annui sostenuti dall'operatore economico in attuazione della normativa vigente in materia, a prescindere dai singoli appalti. Ad esempio, quota parte delle spese sostenute per la sorveglianza sanitaria o per la formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, gestione delle emergenze, costi del Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- le spese connesse con l'espletamento dello specifico appalto, non previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC, ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri.

N.B. Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta, **da parte dei titolari/legali rappresentanti/procuratori** di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/Consorzio, mentre per i raggruppamenti/Consorzi ordinari già costituiti solo dall'Impresa individuata quale capogruppo/mandataria.

L' "OFFERTA ECONOMICA" non deve contenere riserve e/o condizione alcuna e deve essere firmata digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o Legale Rappresentante o procuratore generale o speciale dello stesso, munito dei relativi poteri;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande o consorziande;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzi già costituiti: dall'impresa capogruppo/mandataria/dal Consorzio.

24) ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, vengono successivamente inviati all'Agenzia delle Entrate per la loro regolarizzazione.

25) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, si procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

NOTA BENE: La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni rese dagli operatori economici concorrenti, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi in ordine alla veridicità delle medesime.

Si procederà come segue.

Il giorno **20/12/2023 alle ore 11:30**, il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER.

Successivamente il Seggio di gara procederà:

- a. a sbloccare le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dagli operatori economici concorrenti, senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni;
- b. ad assegnare a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso" ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 36/2023;

Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "Valutazione Amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.

26) COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, dalla dirigente responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, dott.ssa Angela Toscani, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

27) APERTURA DELLE BUSTE "OFFERTA TECNICA" E "OFFERTA ECONOMICA". VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara, almeno un giorno prima della data prevista.

L'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarà effettuata in seduta pubblica virtuale, al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti e punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione inserita nella busta dell'offerta tecnica, ove ciò sia ritenuto necessario.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La terza busta, con la dicitura "BUSTA ECONOMICA", verrà aperta in seduta pubblica virtuale, una volta conclusa la valutazione delle offerte tecniche.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice, nel giorno e ora che verranno preventivamente comunicati ai concorrenti, procederà:

- a rendere visibili ai concorrenti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- allo sblocco delle buste "Offerta economiche" dei concorrenti ed a verificarne la correttezza formale, e alla lettura dell'offerta economica;
- all'attribuzione del punteggio al criterio di valutazione B (offerta economica);
- a calcolare il punteggio complessivo ottenuto per ogni concorrente, sommando i punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, stilando la graduatoria delle offerte in ordine decrescente;
- **ad indicare al Responsabile del Progetto del Comune di Castel San Giovanni le offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il fatto che l'operatore economico abbia dichiarato, nell'offerta economica, un importo della manodopera diverso rispetto a quello stimato dalla Stazione Appaltante), potenzialmente anomale ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023, ferma restando la facoltà del Responsabile del Progetto di decidere al riguardo.**

Qualora non si rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, nella stessa seduta si dichiareranno gli aggiudicatari proposti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano gli stessi punteggi parziali, si procederà in seduta pubblica mediante sorteggio automatico previsto dalla piattaforma SATER.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che non garantiscano serietà, sostenibilità e realizzazione delle migliori offerte. Nel caso in cui i costi della mano d'opera dichiarati dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 108 comma 9, del Codice dei contratti pubblici, siano inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante l'operatore economico potrà essere tenuto a dare spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 36/2023 e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno considerate le spiegazioni relative:

- a) l'economia del processo del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori proposti dall'offerente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

28) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Sedgio di gara successivamente aprirà la busta della documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo, onde verificare che non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità richiesti in capo al medesimo; sulla base dell'esito della verifica della documentazione amministrativa, si procederà, eventualmente, ad attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, o in caso di mancanza di uno dei requisiti di partecipazione, il concorrente sarà escluso dalla gara; si procederà quindi a verificare la documentazione amministrativa del concorrente primo classificato nella graduatoria risultante dal ricalcolo del punteggio economico e del punteggio tecnico.

La conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione.

La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo non festivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.

LA SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE SARÀ ACCESSIBILE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI ESCLUSIVAMENTE DA COLLEGAMENTO INFORMATICO DA REMOTO; NON SARANNO AMMESSI A PRESENZIARE FISICAMENTE ALLA SEDUTA PERSONE CHE SI PRESENTINO NEGLI UFFICI DELLA STAZIONE APPALTANTE.

NOTA BENE: Nei limiti previsti dall'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il sedgio di gara invita, se necessario, i concorrenti a completare e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e di seguito citati, secondo quanto previsto oltre nel presente Disciplinare, nel paragrafo "Cause di esclusione. Soccorso istruttorio."

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario con sorteggio.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del concorrente che segue nella graduatoria redatta dalla piattaforma SATER. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

29) CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 12 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 12 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Gli operatori economici devono dichiarare di conformarsi al Codice di comportamento approvato dal Comune di Castel San Giovanni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da operatori economici privi della qualificazione e dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 104, comma 5, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15 del Codice.

Le offerte tardive, che pervengano oltre il termine perentorio di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, saranno escluse ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica è causa di esclusione, così come la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara.

Le offerte sono considerate inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del Codice, quando sussistano gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui il prezzo sia in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In caso di attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia delle offerte, la stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e 110, commi 4 e 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

NOTA BENE: la dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative garantite dall'eventuale diverso contratto collettivo di lavoro sarà oggetto di verifica nei confronti dell'aggiudicatario proposto, con le modalità illustrate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Relazione Illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023. La mancata equivalenza delle tutele dal punto di vista economico e/o normativo comporta l'esclusione ai sensi dell'art. 110, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

Per le altre cause di esclusione si farà riferimento alle indicazioni e agli orientamenti della giurisprudenza prevalente, alle sentenze più recenti nel caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, nonché alle indicazioni fornite dall'ANAC.

In relazione alla verifica della regolarità contributiva e della regolarità fiscale, la stazione appaltante procede nei termini previsti dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

NOTA BENE: sussiste l'obbligo, per l'operatore economico concorrente, di dichiarare sempre, senza eccezioni, eventuali condanne (o anche solo contestazioni), indipendentemente dal fatto che il reato oggetto di condanna sia elencato al primo comma dell'art. 94 del codice dei contratti pubblici e indipendentemente dall'eventuale pagamento di eventuali ammende che fosse intervenuto a seguito della condanna; ciò per consentire alla stazione appaltante di poter valutare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 95 del medesimo codice.

LA VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE INCIDENZA della condanna SULLA CAPACITÀ A CONTRATTARE DELL'OPERATORE ECONOMICO È – infatti - DI ESCLUSIVA COMPETENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Si precisa che l'eventuale omissione della dichiarazione di sentenze e/o annotazioni sul casellario ANAC - anche relative a fatti e atti imputabili alle persone fisiche elencate dal terzo comma dell'art. 94 del Codice e commessi nell'ambito di precedenti o diverse organizzazioni – che vengano successivamente accertate dalla stazione appaltante nel corso delle verifiche presso gli Enti certificanti competenti (acquisizione del Casellario giudiziale e delle annotazioni riservate sul casellario informatico ANAC) potrà essere considerata mancanza di dichiarazioni essenziali.

Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, gli **illeciti professionali** gravi, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i **comportamenti idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere volontariamente e consapevolmente dal concorrente**, quali, a titolo esemplificativo, quanto all'ipotesi legale del «tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante», gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:

- 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
- 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
- 1.3 all'attribuzione dei punteggi.

Acquista, inoltre, rilevanza, la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura e debitamente documentati.

La stazione appaltante che venga a conoscenza della sussistenza di una causa ostativa non inserita nel casellario informatico ANAC, ne tiene conto ai fini delle valutazioni di competenza previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti. Le valutazioni della stazione appaltante in ordine alle eventuali misure di self-cleaning indicate dall'operatore economico nel DGUE, sono effettuate in contraddittorio con lo stesso.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, al concorrente verrà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione indicato dalla stazione appaltante, il

concorrente è escluso dalla gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, costituisce infatti causa di esclusione.

NOTA BENE: l'istituto del soccorso istruttorio **non** può essere utilizzato per l'acquisizione, in gara, di un requisito di partecipazione mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Pertanto, sarà disposta l'esclusione del concorrente che, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, non possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

30) AGGIUDICAZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE, CONTRATTO, ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO.

L'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, verrà disposta dal Responsabile Unico di Progetto del Comune di Castel San Giovanni con apposito provvedimento, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario, che sarà effettuata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza.

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche SATER a cura della Stazione Unica Appaltante.

Qualora dall'accertamento i requisiti non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto.

La stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

È richiesto, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la presentazione di un computo metrico di quantificazione economica delle migliorie proposte, come condizione per la stipulazione del contratto, come da Allegato 1 al Disciplinare di gara. Nel caso in cui non sia stato consegnato nell'ambito dell'eventuale subprocedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, tale computo metrico deve essere presentato prima della stipula del contratto.

Prima dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, la stazione appaltante richiederà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si rammenta inoltre l'obbligo dell'impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa, ove richiesta, la dichiarazione ex D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Il concorrente aggiudicatario dovrà:

- costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (cauzione definitiva) nella misura del 5% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%;
- stipulare una polizza assicurativa nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), conforme allo schema di cui al D.M. 123/2004;
- qualora sia un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, dovrà trasmettere al Comune di Castel San Giovanni il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo, risultante da atto pubblico;
- presentare il Piano Operativo della Sicurezza, nonché le eventuali integrazioni al Piano della Sicurezza e di Coordinamento, nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- presentare la documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
- presentare il programma esecutivo dei lavori (cronoprogramma) nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto;
- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali e delle imposte connesse; per quanto riguarda l'imposta di bollo si rimanda al

comma 10 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, e alla tabella dell'allegato I.4 al medesimo decreto, con viene individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto. Per l'individuazione delle modalità di versamento dell'imposta di bollo si rimanda alle Circolari in materia emanate dall'Agenzia delle Entrate;

- presentarsi a stipulare il contratto entro i termini assegnati dal Comune e provvedere al versamento delle spese contrattuali e delle imposte connesse;
- rimborsare le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, con le modalità richieste dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- depositare, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice;
- depositare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, la documentazione richiesta dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23/06/2022 (CAM).

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento si attiveranno le procedure di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al presente appalto si applicano, tra l'altro, il Regolamento recante il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e il D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti vigenti.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.Lgs. 36/2023; spese che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate. A titolo informativo, si precisa che l'ammontare delle spese di pubblicazione per il bando di gara, ammontano ad € 1.593,23 comprensivi di IVA e marca da bollo, cui si sommeranno le spese per la pubblicazione dell'esito di gara.

31) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

32) ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno essere inviate a SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide>.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti **entro le ore 12:00 del 12/12/2023. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme o successivamente al termine indicato. Non verranno inoltre fornite risposte a richieste dei chiarimenti inoltrate via mail ordinaria.**

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza risponderà, tramite SATER, alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine. Le richieste di chiarimenti ricevute, e le relative risposte, se di interesse generale, saranno consultabili su SATER.

Si precisa che la Stazione Appaltante darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Per informazioni relative agli aspetti tecnici, gli interessati potranno rivolgersi a:

Geom. Giuseppe Riva 0523/889725 – 889755

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti. Ai fini del rispetto del termine sopra indicato farà fede il registro di sistema assegnato dal Sistema SATER.

Si precisa che telefonicamente non saranno fornite risposte a quesiti relativi all'interpretazione della normativa.

Per domande relative all'utilizzo di SATER si invitano gli operatori economici a far riferimento esclusivamente al numero verde 800 810 799.

In caso di raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

NOTA BENE: tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici, ivi incluse le istanze di accesso documentale, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER, che li notificherà all'indirizzo PEC che il concorrente indicato in fase di registrazione.

In caso di richiesta di accesso agli atti, nei casi previsti dalla legge, si precisa che la modalità di tale richiesta deve avvenire tramite la specifica funzione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER); le istruzioni operative per utilizzare tale funzione sono descritte nell'apposita "Guida all'uso" reperibile al link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/manuale-oe-richiesta-accesso-agli-atti/@@download/file/15_SATER_ManualeOE_Richiesta_di_accesso_agli_Atti_20190925.pdf

33) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023 è il Geom. Giuseppe Riva, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Castel San Giovanni; le operazioni di apertura e verifica della documentazione, la raccolta della eventuale documentazione relativa ai sub-procedimenti di soccorso istruttorio e di anomalia delle offerte, nonché la redazione dei verbali di gara e le comunicazioni agli operatori economici fino alla fase di dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione verranno svolte a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza. Si rimanda all'art. 7 dell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 per i compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

La responsabile della fase di affidamento ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs.36/2023, è la dott.ssa Giuliana Cordani, titolare della Posizione Organizzativa "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

34) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (SUA) e dal Comune di Castel San Giovanni (PC), è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche

strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante e Comune di Castel San Giovanni, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la SUA o per il Comune di Castel San Giovanni o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della SUA o del Comune di Castel San Giovanni in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Unica Appaltante e dal Comune di Castel San Giovanni nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

La responsabile del trattamento per la SUA è la dott.ssa Angela Toscani.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962) e-mail: dpo@provincia.pc.it

Il responsabile del trattamento per il Comune di Castel San Giovanni è il geom. Giuseppe Riva..

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Castel San Giovanni è il Sindaco: mail: sindaco.csg@sintranet.it

35) DISPOSIZIONI FINALI

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.